



IGE | IPI

Sistema di Lisbona

La registrazione internazionale delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche e la loro protezione nel Sistema di Lisbona



Che cos'è il Sistema di Lisbona?

Il Sistema di Lisbona, aggiornato mediante l'Atto di Ginevra del 2015, è l'unico sistema internazionale di registrazione e di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine. Il Sistema è gestito dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale. Con **un'unica domanda**, in un'unica lingua e con il pagamento di **un'unica serie di tasse**, conferisce alle denominazioni registrate una **protezione di livello elevato** in **numerosi Paesi**.

Chi sono i membri dell'Atto di Ginevra?

L'Atto di Ginevra, in vigore per la Svizzera dal 1° dicembre 2021, conta già 10 membri, tra cui l'Unione europea. La procedura di adesione è stata avviata in numerosi altri Paesi.

Una procedura semplice

- **Un unico deposito** (in francese) presso l'IPI
- **Un unico modulo** contenente le informazioni formali, *l'elenco degli obblighi* e il dossier sull'evoluzione storica che dimostra il nesso tra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'area geografica di produzione
- **Protezione automatica** in tutte le parti contraenti (nessuna designazione necessaria), con possibilità di rinunciare alla protezione in determinate parti contraenti
- **Procedura nazionale di ricorso** in caso di rifiuto della protezione in una parte contraente
- **Un'unica serie di tasse** (in CHF)

Tipi di tasse

- Tassa di registrazione: 1000 CHF (pagamento unico)
- Tasse individuali:
 - Cambogia: 98 CHF
 - Samoa: 187 CHF (+ tassa di utilizzo ricorrente)
 - Altri membri: 0 CHF

Quali sono le denominazioni svizzere interessate?

- DOP e IGP
- DOC vitivinicole
- Indicazioni definite da un'ordinanza del Consiglio federale (art. 50 cpv. 2 LPM)
- Marchio costituito unicamente da un'indicazione geografica

Una protezione globale efficace


L'Atto di Ginevra (art. 11) protegge contro

- i. l'utilizzo della denominazione registrata in riferimento a *prodotti dello stesso tipo* che non soddisfano le condizioni;
- ii. l'utilizzo della denominazione registrata in riferimento a *prodotti di tipo diverso o a servizi*, se tale utilizzo indica o suggerisce un legame con la denominazione di origine registrata e rischia di pregiudicare o nuocere la reputazione della denominazione o la sfrutta in modo ingiustificato;
- iii. ogni altra condotta suscettibile di indurre in errore i consumatori sulla vera origine, provenienza o natura dei prodotti.

Una volta protetta, la denominazione non può tornare a essere generica.

Garanzia dei diritti di terzi in Svizzera

- Coesistenza automatica, definita dalla legge, per i marchi depositati o registrati in buona fede prima della protezione della denominazione estera in Svizzera.
- Possibilità per il titolare del marchio anteriore di opporsi agli effetti della protezione in Svizzera della denominazione estera registrata. L'opposizione deve essere presentata all'IPI per iscritto entro un termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della registrazione internazionale nel Foglio federale.



Rimandi

I testi giuridici e le spiegazioni sono disponibili sul sito dell'IPI nella rubrica «Diritto e politica».